



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

DANILA CERTOSINO

Giudizio abbreviato e vicende modificative
dell'imputazione: evoluzione normativa
e giurisprudenziale



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

Danila Certosino

GIUDIZIO ABBREVIATO E
VICENDE MODIFICATIVE DELL'IMPUTAZIONE:
EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE*

ABSTRACT	
La previsione di meccanismi di integrazione probatoria a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p., può comportare l'ampliamento del quadro accusatorio, e conseguentemente, la necessità di modificare l'imputazione originariamente contestata. In tali ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 441 <i>bis</i> c.p.p., viene riconosciuta all'imputato l'alternativa tra chiedere la retrocessione al rito ordinario ovvero l'ammissione di nuove prove «anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, c.p.p.».	The provision of probatory integration mechanisms in accordance with art. 438, paragraph 5 and 441, paragraph 5, c.p.p., may lead to the extension of the accusatory framework, and consequently, the need to modify the originally contested charge. In such cases, in accordance with the provisions of art. 441 <i>bis</i> c.p.p., the accused is given the alternative of requesting the relocation to ordinary rite or the admission of new evidence «even beyond the limits set forth in art. 438, paragraph 5, c.p.p.».
Giudizio abbreviato – integrazione probatoria – modifica imputazione	Summary trial – Probatory integration – Change imputation

Sommario: 1. Presupposti e limiti per la modifica dell'imputazione. – 2. Contestazioni suppletive e prerogative dell'imputato. – 3. (*Segue*): i poteri della parte civile.

1. Con l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. "legge Carotti") il legislatore, recependo i moniti sempre più pressanti della Corte Costituzionale¹, ha proceduto ad una sostanziale modifica della disciplina del giudizio

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ L'invito ad una riforma legislativa del giudizio abbreviato è stato costantemente ribadito dalla Consulta (C. Cost. 13 aprile 1992 n. 187, Giur. cost., 1992, 1360; C. Cost. 8 febbraio 1993 n. 56, *ivi*, 1993, 405; C. Cost., 25 marzo 1993 n. 129, *ivi*, 1993, 1043), traducendosi in un vero e proprio monito con la sentenza 23 dicembre 1994, n. 442, Giur. cost., 1994, 3865, ove si è affermato che, nell'ipotesi di inerzia del legislatore, la Corte non avrebbe potuto esimersi «dall'adottare le decisioni più appropriate ad evitare che permanga la più volte constatata distonia con i principi costituzionali».

abbreviato².

La legge, abrogando l'art. 440 c.p.p., ha eliminato la clausola riguardante la possibilità di definire il processo allo stato degli atti³, ed ha introdotto dei meccanismi di integrazione probatoria, demandati all'iniziativa dell'imputato, che può condizionare la sua richiesta alla loro assunzione (art. 438, comma 5, c.p.p.), o dell'organo giudicante, qualora ritenga di non poter decidere sulla base del materiale precedentemente raccolto (art. 441, comma 5, c.p.p.)⁴.

Per quanto riguarda la prima modalità, di fronte alla richiesta dell'imputato di abbreviato "condizionato", il giudice, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, dispone il rito se l'integrazione probatoria contempera due requisiti: la necessità ai fini della decisione; la compatibilità con le finalità di economia processuale tipiche del procedimento speciale.

In merito al primo criterio, in base all'insegnamento delle Sezioni unite, «le ulteriori acquisizioni probatorie debbono essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi esse, siccome circoscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa»⁵.

Per quanto concerne, invece, la seconda condizione richiesta dal dato normativo, la Corte costituzionale, collocandosi nella prospettiva già delineata in dottrina⁶, ha neutralizzato la portata del requisito della compatibilità con le finalità di economia processuale, precisando che, sotto il profilo temporale, il rito abbreviato va raffrontato con l'ordinario giudizio dibattimentale, traducendosi, quindi, sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in contraddittorio⁷.

² Come evidenzia Cristofano, 2005, 17, la riforma del 1999 «trova il proprio fondamento teorico nella circostanza per cui il legislatore ha dovuto – in buona sostanza – espressamente e definitivamente ammettere un proprio clamoroso fallimento: ha dovuto constatare in buona parte la debolezza strutturale dei riti speciali del codice del 1989».

³ Secondo Negri, 2000a, 467, anche dopo la riforma, il giudizio abbreviato manterrebbe la caratteristica di procedimento che termina con una sentenza allo "stato degli atti". Conformemente, Bricchetti, Pistorelli, 2005, 27, secondo i quali «può ancora parlarsi di giudizio "allo stato degli atti", con l'avvertenza che non si tratta più dei soli atti formati nella fase delle indagini preliminari o, eventualmente nell'udienza preliminare, compresi gli atti dell'investigazione difensiva, ma anche degli atti dell'istruttoria integrativa compiuta nel giudizio».

⁴ Cfr. Pistorelli, 2012, 4023 ss.

⁵ Cass. S.U. 27 ottobre 2004 n. 44711, Guida dir., 2004, 49, 78 ss., con nota di G. Leo, Con l'intervento delle sezioni unite evitati nuovi incidenti di costituzionalità. Successivamente, nello stesso senso, cfr. Cass. 18 giugno 2013 n. 39492, CED Cass., n. 256833.

⁶ Aprile, 2000b, 3516.

⁷ Così C. Cost. 9 maggio 2001 n. 115, Giur. cost., 2001, 917.

Esprime perplessità al riguardo Suraci, 2008, 158, ad avviso del quale la soluzione adottata dalla Corte costituzionale è apprezzabile solamente in parte, correndo il rischio di legittimare acquisizioni probatorie eccessivamente complesse che trasporterebbero nel giudizio camerale i problemi e le anomalie che caratterizzano il giudizio dibattimentale.

Ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., forme di integrazione probatoria possono realizzarsi anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato semplice, allorquando il giudice, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, assume, anche d'ufficio, «elementi necessari ai fini della decisione». Il potere riconosciuto, in tal caso, all'organo giudicante si pone come eccezione al principio dispositivo della prova disciplinato dall'art. 190 c.p.p.⁸ e, per questo motivo, deve essere esercitato come *extrema ratio*. Non a caso, infatti, l'art. 441, comma 5, c.p.p. subordina l'ampliamento istruttorio *ex officio* ai due parametri della non decidibilità allo stato degli atti e della necessità, consentendo al giudice di esercitare un potere integrativo e sussidiario attraverso l'acquisizione di elementi decisivi, vale a dire di quegli elementi che, «se acquisiti, potrebbero provocare una diversa decisione su un qualsiasi profilo della *res iudicanda*»⁹.

Merita evidenziare come nelle ipotesi descritte possa generarsi un ampliamento del quadro accusatorio, e conseguentemente, la necessità di modificare l'imputazione originariamente contestata. Per tale ragione, la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, ha consentito, in deroga alla regola generale sancita dall'art. 441, comma 1, c.p.p., l'applicabilità, anche in tema di giudizio abbreviato, dell'art. 423 c.p.p.¹⁰.

La scelta operata dal legislatore ha, tuttavia, suscitato aspre critiche in dottrina¹¹, risultando la disciplina sulle nuove contestazioni, prevista per l'udienza preliminare, inidonea ad operare nell'ambito del rito alternativo in esame, «finalizzato all'accertamento sul merito della regiudicanda»¹². In effetti, il semplice rinvio all'art.

⁸ Sul diritto alla prova cfr., per tutti, Triggiani, 2008, 924 ss., con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

⁹ In questi termini, Cass. 26 giugno 1997 n. 10109, CED Cass., n. 208816.

¹⁰ La novella del 1999 ha così riproposto «il tema della fluidità dell'accusa in corso di giudizio abbreviato»: deriva proprio dall'incremento della piattaforma probatoria «l'esigenza di consentire l'operatività di congegni di modifica dell'imputazione, idonei ad adeguare il *thema decidendum* alle nuove risultanze penetrate, *in itinere*, nell'area del materiale utilizzabile». Così, Di Chiara, 2017, 1637.

¹¹ Cfr., al riguardo, Catalano, 2001, 134; Marzaduri, 2000, 66; Montagna, 2004, 328 s.; Negri, 2000a, cit., 488; Orlandi, 2000, 457.

¹² Raiteri, 2001, 199.

Il carattere scarsamente garantistico della disciplina *ex art.* 423 c.p.p. è sottolineato da Cuomo, 2001, 110, secondo cui la disposizione *de qua* «consente ampie e sostanziali correzioni all'imputazione avanzata dal pubblico ministero, con modalità informali e verbali del tutto diverse ed anche meno garantiste rispetto a quelle consentite nel dibattimento». L'art. 423 c.p.p. non assicura, infatti, all'imputato né un termine a difesa, né un diritto alla prova calibrato sul nuovo addebito, dato il carattere processuale dell'udienza preliminare. Quando però, come accade nell'abbreviato, è in gioco il merito dell'accusa, appare irragionevole e ingiustificata una limitazione dei diritti difensivi. V., sul punto, Orlandi, 2016, 633.

Cfr., altresì, Montagna, op. cit., 328, la quale evidenzia come le regole contenute nell'art. 423 c.p.p. «sembravano inadeguate per un giudizio, quale l'abbreviato, più assimilabile al dibattimento che all'udienza preliminare, in ragione del diverso tipo di accertamento condotto e dei differenti esiti decisionali: condanna o assoluzione, in caso di giudizio abbreviato; decreto di rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere a conclusione dell'udienza preliminare». Pertanto, in un contesto caratterizzato da forme più o meno intense di integrazione probatoria, «era naturale che il legislatore

423 c.p.p. non era in grado di soddisfare le esigenze difensive connesse ad un accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato e, allo stesso tempo, «era incapace di contemperare il potere dell'accusa di mutare o accrescere l'oggetto del giudizio con la logica consensuale che ancora governa l'accesso al rito»¹³.

Considerata la “macroscopica lacuna sistematica”¹⁴ che la “legge Carotti” aveva realizzato, si profilava necessario contemplare rimedi che consentissero all'imputato di non subire passivamente l'allargamento del giudizio a fatti in relazione ai quali egli non aveva proposto l'instaurazione del rito¹⁵.

Così, senza attendere l'inevitabile intervento della Consulta, il legislatore è tempestivamente intervenuto con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, che ha introdotto nel codice di rito l'art. 441-*bis*, ai sensi del quale viene riconosciuto all'imputato, nel caso in cui il pubblico ministero proceda alla modifica dell'imputazione originariamente contestata o alla contestazione di reati concorrenti o circostanze aggravanti, l'alternativa tra chiedere la retrocessione al rito ordinario ovvero l'ammissione di nuove prove «anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, c.p.p.»¹⁶.

Nell'ipotesi che il procedimento in esame non si svolga allo stato degli atti, appare del tutto coerente che, qualora si proceda ad una modifica dell'imputazione, siano assicurate all'imputato le necessarie garanzie difensive: una soluzione diversa avrebbe influito negativamente anche sulla scelta del rito, con un probabile effetto disincentivante «connesso alla consapevolezza di non disporre di adeguati strumenti difensivi a fronte di possibili modifiche dell'imputazione»¹⁷.

La nuova contestazione presuppone un'integrazione probatoria sollecitata dalla parte con richiesta complessa o intrapresa dal giudice con iniziativa d'ufficio. Questo comporta che non sono ammesse contestazioni che non trovino la loro origine nelle nuove emergenze probatorie, e, quindi, sulla scorta del materiale raccolto nella fase antecedente la richiesta di giudizio abbreviato.

Sul punto, il Giudice delle leggi – investito della questione di legittimità

introducesse un'ulteriore novità concernente l'eventualità di una contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero, dapprima mancante».

¹³ In questi termini, Negri, 2000b, 685.

¹⁴ Per queste considerazioni, v. Bonetti, 2003, 74; negli stessi termini, Dell'anno, 2005, 472 s.

¹⁵ Le originarie modalità tassative di svolgimento del giudizio abbreviato, delineate dall'art. 441 c.p.p., refrattarie ad ogni ipotesi di mutabilità dell'imputazione, si ponevano a garanzia dell'imputato che aveva scelto di essere giudicato con il suindicato procedimento alternativo, sulla base dell'impianto accusatorio contestato; nel momento in cui, però, vi siano «apporti gnoseologici, anche radicali, alla piattaforma conoscitiva», tali da realizzare una modifica della geometria probatoria a carico dell'imputato, si impone la necessità di «predisporre dei meccanismi di adeguamento alla diversa connotazione del fatto». Così Giunchedi, 2010, 702.

¹⁶ Per un commento alla novella legislativa, cfr. Aprile, 2000b, cit. 1338 ss.; Bricchetti, 2000, 48 ss.; Di Chiara, op. cit., 1636 ss.; Negri, 2015, 1995 ss.; Id., 2000b, 685 ss.; Petrini, 2012, 2859 ss.; Pistorelli, 2012, cit., 4079 ss.; Sanasi, 2003, 1453 ss.

¹⁷ V. Suraci, op. cit., 334. Anteriormente alla riforma attuata con la l. n. 144 del 2000, evidenziavano il rischio Maffeo, 2000, 306; Magliaro, 2000, 434; Negri, 2000a, cit., 487 s.

costituzionale degli artt. 441 e 441-*bis* c.p.p. in relazione agli 3, 24, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui le due disposizioni non consentono al pubblico ministero di effettuare la contestazione suppletiva di reati connessi anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di atti e circostanze già presenti e noti all'imputato – è stato chiaro. Ha, infatti, stabilito che «le eccezioni introdotte restano strettamente legate alle fattispecie che le giustificano: vale a dire, che il pubblico ministero possa effettuare le nuove contestazioni solo quando affiori la necessità di adattare l'imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell'ambito del rito alternativo; rimanendo con ciò escluso che dette iniziative – tanto più se rimaste “prive di seguito” – possano rappresentare una patente di legittimazione per rivalutare, a scopo di ampliamento dell'accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti ad oggetto dell'azione penale»¹⁸.

Merita, al riguardo, evidenziare come, precedentemente all'intervento del giudice costituzionale, anche la dottrina era intervenuta sull'argomento, specificando che la modifica dell'imputazione deve costituire una specifica conseguenza derivante da fatti emersi per la prima volta in ragione dell'attività integrativa e non può rappresentare il risultato di una diversa valutazione dei fatti¹⁹.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'art. 441-*bis* c.p.p., lo stesso risulta circoscritto ai casi di modifica dell'imputazione *ex* art. 423, comma 1, c.p.p., ovvero alle ipotesi in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel capo di imputazione o emerga un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1 lett. b), c.p.p. o sopravvenga una circostanza aggravante.

Ricade fuori dallo spettro applicativo della norma l'ipotesi contemplata dall'art. 423, comma 2, c.p.p., in tema di contestazione di un fatto “nuovo”²⁰, non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio: in tal caso, infatti, il legislatore ha ritenuto che l'imputato risulti già sufficientemente tutelato dal fatto che la procedibilità della nuova imputazione sia subordinata al suo preventivo consenso²¹.

¹⁸ C. Cost. 16 aprile 2010 n. 140, *Giur. cost.*, 2010, 1666 ss., con nota adesiva di Marandola, Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell'imputazione. A commento della sentenza v., altresì, Spangher, *Giudizio abbreviato e nuove contestazioni emergenti dagli atti del procedimento*, *Giust. pen.*, 2010, I, 161 s.

Nella giurisprudenza di legittimità, in senso conforme, cfr. Cass. 3 giugno 2014 n. 3758, CED Cass., n. 263196; Cass. 29 gennaio 2014 n. 11953, *ivi*, n. 258067; Cass. 19 gennaio 2010 n. 13117, *ivi*, n. 246680; Cass. 11 luglio 2007 n. 35624, *ivi*, n. 237293; Cass., 14 febbraio 2007 n. 12259, *ivi*, n. 236199.

¹⁹ In questi termini, Montagna, *op. cit.*, 429.

Critica, invece, l'orientamento espresso dalla Consulta, Cassibba, 2016, 135 ss., ad avviso del quale «il pubblico ministero resterebbe legittimato a riformulare l'accusa anche in assenza di un ampliamento del quadro probatorio».

²⁰ Sulla contestazione del fatto nuovo nel corso del giudizio abbreviato, merita segnalare la posizione di Negri, 2000a, *cit.*, 489, secondo cui sarebbe stato «assai più congeniale alle esigenze di economia processuale» escludere *tout court* la possibilità di contestare in udienza il fatto nuovo, e imporre al pubblico ministero di procedere in ogni caso nelle forme ordinarie.

²¹ Cfr. Corvi, 2007, 29; Di Chiara, *op. cit.*, 5531 s.; Giunchedi, *op. cit.*, 703; Maffeo, 2004, 308 ss.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 441-*bis*, comma 3, c.p.p., la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p.p., comporta il diritto dell'imputato o del suo difensore di chiedere un termine a difesa²², non superiore a dieci giorni²³, con contestuale sospensione del processo per il periodo corrispondente, finalizzato a vagliare le varie strategie difensive e decidere, quindi, se far regredire il processo al rito ordinario oppure proseguire con le forme dell'abbreviato²⁴.

Qualora eserciti la seconda opzione²⁵, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove «anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, c.p.p.»²⁶. Gli viene, così, riconosciuto un vero e proprio diritto alla prova sull'oggetto della contestazione suppletiva: le nuove prove richieste dovranno, poi, sottostare al vaglio di ammissibilità del giudice, che le valuterà secondo i criteri delineati dall'art. 190 c.p.p., ovvero alla luce del principio di pertinenza-rilevanza, non dovendo, invece, la prova apparire necessaria ai fini della decisione, né risultare compatibile con le finalità di economia

²² Sebbene il tenore letterale dell'art. 441-*bis*, comma 3, c.p.p. sembrerebbe alludere ad un termine di carattere "perentorio", in realtà la correlazione tra il termine di dieci giorni e la sospensione del giudizio lascia trasparire la volontà del legislatore di considerare il primo meramente ordinatorio, «potendo, così, l'imputato formulare richiesta di conversione direttamente in udienza, sebbene questa segua la precedente di oltre dieci giorni». Così Suraci, op. cit., 343.

Di contrario avviso, ritenendo che si tratti di un termine perentorio e, come tale, inderogabile, Maffeo, 2004, cit., 312.

²³ Si segnala come l'omessa previsione di un termine minimo sia stata oggetto di critiche in dottrina, paventandosi, così, il rischio che la concessione di termini troppo brevi possa in concreto impedire al difensore l'interpello con il proprio assistito, qualora quest'ultimo non sia presente all'udienza; l'inevitabile conseguenza sarebbe, così, quella di imporre la prosecuzione con le forme del rito abbreviato all'imputato che «silente in quanto ignaro, verrebbe perciò considerato assenziente». In questi termini, Negri, 2015, cit., 1996.

Sul punto, cfr., altresì, Gualazzi, 2010, 353, la quale precisa che «l'omessa previsione di un termine minimo per l'opzione difensiva, se da un lato appare coerente con la necessaria speditezza che caratterizza il rito speciale, dall'altro mostra la volontà del legislatore di contenere il "ripensamento" dell'imputato ad un numero limitato di casi».

²⁴ In considerazione dell'importante valutazione che l'imputato deve effettuare, il termine massimo concesso appare del tutto esiguo, potendo di fatto frustrare l'esercizio di una efficace difesa.

²⁵ L'imputato potrebbe anche non manifestare espressamente la volontà di proseguire con il rito speciale; in tal caso, la richiesta di ammissione di nuove prove in relazione alle contestazioni *ex art.* 423, comma 1, c.p.p. rappresenterebbe accettazione implicita alla prosecuzione con la procedura alternativa. Cfr., sul punto, Bricchetti, Pistorelli, op. cit., 330.

²⁶ Ad avviso di Frigo, 2000, 22, 13, la scelta operata in questo senso dal legislatore è da ritenersi "opportuna" «in primo luogo, per il sospetto che quei limiti – già nel contesto originario – siano irrispettosi del diritto alla prova e, quindi, incostituzionali; in secondo luogo, perché le connotazioni diverse o addirittura nuove dell'accusa conseguono (...) dall'elaborazione probatoria svolta nell'ambito del giudizio abbreviato, che, anche in forza di queste necessarie previsioni, si configura ormai proprio nei termini di un rito ordinario alternativo, alla cui natura neoinquisitoria appare coerente anche la gestione affidata al giudice dell'assunzione delle prove orali-rappresentative (assai più di quanto non lo sia per l'udienza preliminare)».

Secondo Nappi, 2007, 584, il diritto alla prova dell'imputato, sebbene formalmente svincolato dai limiti dell'art. 438, comma 5, c.p.p., «vi rimarrà pur sempre in buona misura ancorato, in ragione della riferibilità della sua maggiore estensione alle sole novità effettive dell'accusa».

processuale proprie del procedimento²⁷.

La disposizione normativa in esame non consente, invece, all'imputato di condizionare la prosecuzione del rito abbreviato all'ammissione delle prove richieste; pertanto, qualora egli non eserciti il diritto di regresso, la procedura semplificata proseguirà nonostante la modifica dell'imputazione, e anche laddove il giudice respinga le richieste di prova presentate ai sensi dell'art. 441-*bis*, comma 5, c.p.p.

In conformità al principio di parità delle parti, è riconosciuta al pubblico ministero la possibilità di chiedere l'ammissione alla prova contraria, in relazione alle integrazioni probatorie proposte dall'imputato²⁸. Parte della dottrina ha ritenuto simile rapporto di specularità «del tutto incongruo», impedendosi, così, al pubblico ministero «di coltivare adeguatamente l'azione, attraverso la domanda di ulteriori prove a carico oltre a quelle che hanno propiziato la modifica dell'accusa, se l'imputato non richiede prove a discarico sui nuovi temi introdotti»²⁹. Pur apparendo comprensibili le preoccupazioni appena esposte, merita evidenziare come, a norma dell'art. 441, comma 5, c.p.p., resti, comunque, salva l'iniziativa officiosa del giudice, potendo quest'ultimo colmare le lacune che siano determinate dalla eventuale inerzia della difesa e dalla conseguente paralisi del pubblico ministero³⁰.

Con riferimento alle modalità con cui le nuove prove devono essere assunte, nulla è previsto dall'art. 441-*bis* c.p.p. Al riguardo, si può ipotizzare che trovi applicazione la disciplina *ex* art. 441, comma 6, c.p.p. per le integrazioni probatorie nel giudizio abbreviato, ovvero che l'audizione o l'interrogatorio di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti *ex* art. 210 c.p.p. sia condotto direttamente dal giudice, con facoltà delle parti di formulare domande per il suo tramite.

Quando l'imputato non intenda proseguire con il *simultaneus processus* può chiedere la retrocessione al rito ordinario: tale volontà deve essere manifestata mediante una richiesta "espressa" al giudice, onde evitare che il suo silenzio equivalga ad implicita accettazione del procedimento speciale anche in riferimento alla

²⁷ In questi termini, Di Chiara, *op. cit.*, 1640 s.; Negri, 2015, *cit.*, 1996; Orlandi, 2016, 634 s.; Petrini, *op. cit.*, 2862; Raiteri, 2004, 150.

In senso contrario, Degl'Innocenti, De Giorgio, 2006, 168 s., i quali evidenziano che «se si consentisse di applicare l'art. 441-*bis*, comma 5, c.p.p., oltre i limiti della necessità e dell'economia processuale, si finirebbe con l'applicare la riduzione di un terzo della pena anche all'imputato che è stato giudicato a seguito di un processo che, seppur nominativamente "abbreviato", di fatto ha avuto delle lunghe cadenze e quindi tempistiche tipiche di un giudizio ordinario». Analogamente, Potetti, 2002, 672.

²⁸ Sul punto, v. Pansini C., 2015, 639.

Evidenziano, al riguardo, Dalia, Ferraioli, 2016, 685, come questa ulteriore eventualità vanifichi, quasi del tutto, gli obiettivi di rapidità e di economia processuale che dovrebbero caratterizzare il giudizio abbreviato.

²⁹ Negri, 2000b, *cit.*, 688, il quale evidenzia, altresì, che «nell'ipotesi in cui la parte privata deduca mezzi di prova soltanto su alcune circostanze, risulta limitata in misura eccessiva la strategia istruttoria del pubblico ministero, a causa dello stretto rapporto che deve sussistere tra le due allegazioni». Si configurerebbe, così, una lesione del pari diritto al contraddittorio assicurato alle parti dall'art. 111, comma 2, Cost.

³⁰ In questi termini, cfr. Tonini, 2016, 800.

imputazione contestata³¹.

Trattandosi di un atto “personalissimo”³², il legislatore non consente una surroga da parte del difensore, salvo che a quest’ultimo sia conferita apposita procura speciale, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore stesso, oltre che da un notaio o da altra persona autorizzata (art. 438, comma 3, c.p.p.).

Se la presenza dell’imputato in giudizio non pone profili problematici, potendo lo stesso decidere immediatamente se esercitare tale facoltà, o eventualmente, chiedere un termine a difesa, la questione appare più complessa quando l’imputato risulti assente³³, dato che né l’art. 423, comma 1, c.p.p., né l’art. 441-*bis* c.p.p. contemplano il dovere di informarlo sulla modifica dell’imputazione operata. In tal caso, come si è poc’anzi visto, il difensore non potrà formulare autonomamente la richiesta di retrocessione del rito.

Si determina, così, «una divaricazione all’interno della sequenza che va dalla modifica della regiudicanda alla scelta dell’imputato sul *modus procedendi*»³⁴: mentre il difensore è rappresentante *ex lege* dell’imputato ai fini della contestazione³⁵, «non altrettanto avviene per la manifestazione della volontà di recedere dal giudizio abbreviato, che richiede quantomeno il conferimento di procura speciale».³⁶

Appare evidente come l’affrettata disciplina introdotta dalla legge n. 144 del 2000 abbia condotto ad una formulazione dell’art. 441-*bis* c.p.p. insufficiente e poco garantista: in effetti, «l’esigenza di rispettare la volontà personale dell’imputato, da un

³¹ Come risulta dal tenore letterale dell’art. 441-*bis*, comma 1, c.p.p., risulta formalizzata soltanto la richiesta di regressione al rito ordinario; evidentemente, la preoccupazione che ha ispirato il legislatore è stata quella di scongiurare il pericolo che l’inerzia dell’imputato potesse determinare una paralisi del procedimento. In questi termini, Bricchetti, Pistorelli, op. cit., 330.

³² Cfr. Di Chiara, op. cit., 1639; Orlandi, 2016, cit., 735.

³³ Oggetto di analisi è esclusivamente l’ipotesi dell’assenza, avendo la legge 28 aprile 2014, n. 67 abolito l’istituto della contumacia. Per una dettagliata analisi dell’argomento, cfr. Vigoni, 2014.

³⁴ Negri, 2000b, cit., 686.

³⁵ Sulla possibilità che, nell’ipotesi di contestazioni suppletive a norma dell’art. 423, comma 1, c.p.p., la modifica dell’imputazione possa essere comunicata al difensore, quale rappresentante dell’imputato assente, la giurisprudenza di legittimità rivela posizioni contrastanti. Ad una prima pronuncia di segno evidentemente negativo (Cass. 14 ottobre 2004 n. 44319, CED Cass., n. 230382), ne sussegue un’altra che, invece, «dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 441-*bis*, comma 1, c.p.p. in relazione all’art. 423, comma 1, c.p.p., nella parte in cui consente, anche nel giudizio abbreviato, che le modificazioni dell’imputazione, in caso di assenza dell’imputato, siano validamente comunicate al difensore che lo rappresenta ai fini della contestazione» (Cass. 19 gennaio 2005 n. 1241, *Arch. n. proc. pen.*, 2005, 322).

³⁶ Così Negri, 2000b, cit., 686. Analogamente, Pistorelli, op. cit., 4084, ad avviso del quale appare alquanto contraddittorio pretendere che il difensore rappresenti l’imputato al momento della contestazione, senza consentirgli di «surrogarlo nell’esercizio dell’opzione di retrocessione del rito in forza dello stesso mandato difensivo». Come sottolinea Suraci, op. cit., 347 s., si è così in presenza di una vistosa lacuna che, oltre ad essere «censurabile sul piano della legittimità costituzionale per la disparità di trattamento che si ingenera tra imputati a seconda che vengano giudicati con il rito ordinario o speciale», produce, altresì, serie difficoltà operative, «dal momento che non chiarisce quali percorsi debba intraprendere il giudice nell’evenienza di una modifica dell’imputazione» al fine di consentire all’imputato assente di esercitare le facoltà conferitegli dall’art. 441-*bis* c.p.p.

lato, e la necessità di dare comunque certezza alle situazioni giuridiche, dall'altro, non sembrano trovare un equilibrio soddisfacente nella disciplina legislativa, poiché le mosse più incaute del difensore incidono sui diritti fondamentali del suo assistito e, nondimeno, restano prive di qualunque rimedio processuale»³⁷.

Al fine di scongiurare possibili comportamenti negligenti e omissivi della difesa, sarebbe, pertanto, auspicabile contemplare, anche in tale contesto, l'applicabilità dell'art. 520 c.p.p. (in materia di nuove contestazioni in dibattimento), disponendo la notificazione, all'imputato assente, del verbale da cui risulti la modifica dell'impianto accusatorio, o quantomeno prevedere, mediante applicazione analogica dell'art. 446 c.p.p. (in tema di patteggiamento), la comparizione personale dell'imputato, al fine di verificare la sua effettiva volontà di accettare il rito alternativo anche sul nuovo *thema probandum*³⁸.

3. Profili significativamente problematici si riscontrano in merito alla posizione della parte civile nell'ipotesi di modifica dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato, rivelandosi la l. n. 144 del 2000 – in ordine al ruolo e alla tutela dei suoi diritti – alquanto lacunosa ed insufficiente. Sorgono, così, molteplici interrogativi di peculiare rilievo, dato che «il mutamento del fatto originariamente contestato all'imputato modifica la posizione sostanziale del soggetto offeso»³⁹ e del danneggiato dal reato.

Occorre, in primo luogo, verificare quale sia la sorte del titolare dell'azione aquiliana, che, costituitosi parte civile prima dell'instaurazione del giudizio abbreviato, non avendo accettato il rito alternativo, abbia rinunciato a far valere la propria pretesa risarcitoria nell'ambito del processo penale. In particolare, ci si domanda se sia ammissibile la riproponibilità dell'azione civile in sede penale, qualora l'imputato – a seguito di nuove contestazioni *ex art. 423 c.p.p.* – chieda di proseguire con le forme ordinarie del procedimento. La dottrina prevalente propende per la soluzione affermativa del quesito: la parte civile riacquisterebbe le prerogative a lei spettanti per la fase in cui il rito è progredito e, qualora abbia preferito esercitare l'azione risarcitoria nella sua sede naturale, si può ragionevolmente ritenere che possa ripresentare, in seguito alla revoca *ex art. 441-bis*, comma 4, c.p.p., la costituzione di parte civile nel processo penale ordinario, a condizione che ricorrano i presupposti sanciti dall'art. 75 c.p.p.⁴⁰.

³⁷ Negri, 2000b, cit., 686.

³⁸ V. Negri, op. cit., 1996; Pistorelli, op. cit., 4084.

³⁹ Già antecedentemente alla riforma operata con la l. n. 144/2000, esprimeva simili perplessità Potetti, 1996, 180.

⁴⁰ In questi termini, Degl'innocenti, De Giorgio, op. cit., 169; Gualazzi, op. cit., 355; Suraci, op. cit., 349; Veneroso, Carlisi, 2007, 112; Vergine, 2007, 73; Zacchè, 2004, 153. In senso analogo, cfr., altresì, Parlato, 2000, 1254, ad avviso della quale, qualora nelle more vi sia stata pronuncia in sede civile che disattende le pretese risarcitorie, il danneggiato dal reato può comunque trasferire l'azione civile in sede penale, in deroga all'art. 75, comma 1, c.p.p.

Ove la parte civile abbia, invece, accettato il giudizio abbreviato instaurato *ab initio*, si assisterà «ad una riespansione del proprio diritto alla prova, precedentemente “compresso” in virtù delle regole proprie del rito speciale»⁴¹.

Sempre con riferimento all’ipotesi di regressione al rito ordinario, nessuna difficoltà sorgerebbe, poi, anche nel caso di costituzione *ex novo* del danneggiato dal reato, trovando applicazione le norme che disciplinano, in via generale, l’intervento della parte civile⁴².

Veniamo ora all’ipotesi in cui l’imputato, a seguito di modifica dell’impianto accusatorio, scelga di proseguire con il *simultaneus processus*. In tal caso, secondo opinione prevalente, deve essere riconosciuto al danneggiato già costituito il potere di ampliare il *petitum* e la *causa petendi* dell’azione civile⁴³.

Alquanto controversa risulta, invece, la possibilità del riconoscimento di un diritto alla prova contraria sulle deduzioni della controparte, ai sensi dell’art. 441-*bis*, comma 5, c.p.p. Al riguardo, appare condivisibile la posizione di chi non ravviserebbe la presenza di ostacoli al riconoscimento del diritto in oggetto⁴⁴, in quanto, considerata la sostanziale affinità fra il mutamento dell’accusa nel giudizio abbreviato e la modifica della regiudicanda dibattimentale, si potrebbe ipotizzare un’applicazione analogica dell’art. 519, comma 2, c.p.p., come corretto dalle pronunce della Corte costituzionale⁴⁵.

Un’altra questione concerne la possibilità per il danneggiato dal reato di revocare l’accettazione della procedura semplificata, e conseguentemente, la costituzione di parte civile – senza subire la sospensione del giudizio civile *ex art. 75*, comma 3, c.p.p., né i riflessi eventualmente negativi del giudicato penale – a seguito di contestazione di un fatto diverso da quello originariamente descritto nel capo di imputazione⁴⁶. Anche in questo caso, appare preferibile propendere per la soluzione positiva, in quanto, ove non fosse possibile la revoca, la parte civile subirebbe un’illegittima limitazione dei

⁴¹ V., ancora, Parlato, op. cit., 1255.

⁴² Sempre Parlato, op. cit., 1254.

⁴³ In dottrina, cfr. Degl’innocenti, De Giorgio, op. cit., 169; Gualazzi, op. cit., 355; Negri, 2015, cit., 1998; Petrini, op. cit., 2862; Suraci, op. cit., 349; Zacchè, op. cit., 153.

In giurisprudenza, Cass. 26 ottobre 2005 n. 40921, *Arch. n. proc. pen.*, 2006, 427.

Precedentemente, in senso analogo nell’ambito del giudizio dibattimentale, Cass. 7 novembre 2000 n. 12732, *Cass. pen.*, 2002, 1015.

⁴⁴ In questi termini, Degl’innocenti, De Giorgio, op. cit., 169; Gualazzi, op. cit., 355; Zacchè, op. cit., 154. Di contrario avviso, Suraci, op. cit., 350.

⁴⁵ Cfr. C. Cost. 3 giugno 1992 n. 241, *Giur. cost.*, 1992, 1857 ss., con nota di Scaparone, Nuove contestazioni e principio di ragionevolezza, e C. Cost. 20 febbraio 1995 n. 50, *ivi*, 1995, 451 ss., con osservazioni di Scaparone, Nuove contestazioni e nuove prove in dibattimento, a seguito delle quali è stata dichiarata, rispettivamente, l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 nella parte in cui non consentono al pubblico ministero e alle parti private diverse dall’imputato di chiedere l’ammissione di nuove prove.

⁴⁶ Il problema non investe le ipotesi di contestazione di fatto nuovo o circostanza aggravante, poiché, in tali ipotesi, al danneggiato è sufficiente non estendere la costituzione di parte civile al fatto oggetto della nuova imputazione.

propri diritti di azione e di difesa, non fruendo del diritto alla prova «anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, c.p.p.»⁴⁷.

Quanto, invece, all'opportunità per il soggetto titolare dell'azione risarcitoria di fare ingresso *ex novo* nel giudizio abbreviato, non sembrerebbe che l'impianto normativo delineato dalla l. n. 144/2000 sia tale da consentire al danneggiato dal reato «di valutare l'opportunità di fare ingresso nel processo penale e costituirsi parte civile in relazione al fatto diversamente delineatosi a seguito delle nuove contestazioni»: proprio la mancanza di un *dies ad quem* per la costituzione *de qua* in seno al giudizio abbreviato suggerirebbe «di escludere, in questo ambito, la legittimazione del danneggiato a far valere *ex novo* la pretesa riparatoria»⁴⁸.

Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (2015), *Manuale di diritto processuale penale*, Torino: Giappichelli.

Aprile E. (2000), Brevi osservazioni a margine delle modifiche alle norme del codice di procedura penale introdotte dalla legge n. 144 del 2000, di conversione del d.l. n. 82 del 2000, *Giur. merito*, p. 1338 ss.

Aprile E. (2000), Gli esiti alternativi del giudizio: la negoziazione sul rito, sulla prova e sulla pena, *Cass. pen.*, p. 3516 ss.

Balducci P. (1994), Giudizio abbreviato, *Enc. giur.*, Roma: Treccani, p. 1 ss.

Bonetti M. (2003), Il giudizio abbreviato, in M. Pisani, *I procedimenti speciali in materia penale*, 2^a ed., Giuffrè, p. 74 ss.

Bricchetti R.-Pistorelli L. (2005), *Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici*, Ipsoa: Milano.

Bricchetti R., Contestazioni suppletive: “slalom” all'abbreviato, *Guida dir.*, 2000, 22, p. 48 ss.

Canzio G. (2000), Giudizio abbreviato, *Enc. Dir.*, Agg. IV, Milano: Giuffrè, p. 617 ss.

Cassibba F. (2016), *L'imputazione e le sue vicende*, Milano: Giuffrè.

Catalano E.M. (2001), Il giudizio abbreviato, in E. Amodio-N. Galantini, *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, Giuffrè, 2001, p. 134.

Cristofano L.A. (2005), *I riti alternativi nel giudizio penale ordinario*, Torino: Utet.

Corvi P. (2007), Giudizio abbreviato, *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, VII, diretto da S. Patti, Milano: Il Sole 24 ore, p. 27 ss.

Cuomo L. (2001), *L'udienza preliminare*, Padova: Cedam.

Dalia A.A.-Ferraioli M. (2016), *Manuale di diritto processuale penale*, 9^a ed., Padova: Cedam.

⁴⁷ In questi termini, Lavarini, 2001, 773; Suraci, op. cit., 35.

⁴⁸ Per queste riflessioni, v. Parlato, op. cit., 1254. Considera, invece, fattibile l'esercizio dell'azione civile Gualazzi, op. cit., 355.

- Degl'Innocenti L.- De Giorgio M. (2006), *Il giudizio abbreviato*, Milano: Giuffrè.
- Dell'anno P.P. (2005), Neutralità probatoria e giusto processo abbreviato, *Giust. pen.*, III, c. 472 s.
- Di Chiara G. (2017), *sub art. 441-bis*, in A. Giarda, G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, II, 5^a ed., Giuffrè, p. 1636 ss.
- Frigo G. (2000), Dietro la miniriforma della legge Carotti si nasconde un'inutile ortopedia legislativa, *Guida dir.*, 22, p. 13.
- Giunchedi F. (2010), Giudizio abbreviato, in AA.VV., *La giustizia penale differenziata*, diretto da A. Gaito-G. Spangher, I, *I procedimenti speciali*, a cura di F. Giunchedi, Giappichelli, p. 702 ss.
- Gualazzi A. (2010), Giudizio abbreviato, *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino:Utet, p. 353 ss.
- Lavarini B. (2001), Il nuovo giudizio abbreviato, *Riv. dir. proc.*, p. 750 ss.
- Maffeo V. (2000), Il giudizio abbreviato, in R. Normando, *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, III, *Le innovazioni in tema di riti alternativi*, Giuffrè, p. 306.
- Maffeo V. (2004), *Il giudizio abbreviato*, Napoli: Esi.
- Magliaro L. (2000), La legge Carotti e la riforma del giudizio abbreviato, *Quest. giust.*, p. 434 ss.
- Marandola A. (2010), Giudizio abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell'imputazione, *Giur. cost.*, p. 1666 ss.
- Marzaduri E. (2000), Subito altri strumenti per raddrizzare gli squilibri, *Guida dir.*, 15, p. 66.
- Montagna M. (2004), Giudizio abbreviato, *Dig. disc. pen.*, Agg. II, Torino: Utet, p. 328 ss.
- Nappi A. (2007), *Guida al codice di procedura penale*, 10^a ed., Giuffrè.
- Negri D. (2000), Il "nuovo" giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, in F. Peroni, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, Cedam, p. 443 ss.
- Negri D. (2000), Garanzie dell'imputato e modifica dell'accusa, *Dir. pen. proc.*, p. 685.
- Negri D. (2015), *sub art. 441-bis*, in G. Conso, G. Illuminati, *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2^a ed., Cedam, p. 1995 ss.
- Orlandi R. (2000), *sub art. 27 l. 16 dicembre 1999, n. 479*, *Leg. pen.*, p. 457 ss.
- Orlandi R. (2016), Procedimenti speciali, in G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, 8^a ed., Cedam, p. 629 ss.
- Pansini C. (2015), Riti differenziati, in AA.VV., *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, 639 ss.
- Parlato L. (2000), Il ruolo della parte civile nel "nuovo" giudizio abbreviato, *Dir. pen. proc.*, p. 1254 ss.

Petrini M. (2012), *sub art. 441-bis*, in A. Gaito, *Codice di procedura penale commentato*, 4^a ed., Utet, p. 2859 ss.

Potetti D. (2002), Inutilizzabilità e altri vizi degli atti a proposito del nuovo giudizio abbreviato, *Cass. pen.*, p. 672 ss.

Potetti D. (1996), Problematiche in tema di diritto alla prova esercitato dalla parte civile e di costituzione di parte civile, *Arch. n. proc. pen.*, p. 180 ss.

Pistorelli L. (2012), *sub art. 441bis*, in G. Canzio-G. Tranchina, *Codice di procedura penale*, II, Giuffrè, p. 4079 ss.

Raiteri P. (2001), Profili del “nuovo” giudizio abbreviato, *Giur. it.*, 2001, p. 199 ss.

Russo N. (2013), Giudizio abbreviato, *Dig. proc. pen. on-line*, diretto da Scalfati.

Sanasi I. (2003), Nuovi poteri probatori e contestazioni suppletive in sede di giudizio abbreviato, *Giur. it.*, p. 1453 ss.

Scaparone M. (1995), Nuove contestazioni e nuove prove in dibattimento, *Giur. cost.*, p. 451 ss.

Spangher G. (2010), Giudizio abbreviato e nuove contestazioni emergenti dagli atti del procedimento, *Giust. pen.*, I, c. 161 s.

Suraci L. (2008), *Il giudizio abbreviato*, Napoli: Esi.

Tonini P. (2016), *Manuale di procedura penale*, 17^a ed., Milano: Giuffrè.

Triggiani N. (2008), *sub art. 190*, in A. Gaito, *Codice di procedura penale ipertestuale*, 3^a ed., Utet, p. 924 ss.

Veneroso V.-Carlisi M. (2007), *Il giudizio abbreviato*, Torino: Utet.

Vergine F. (2007), Il giudizio abbreviato, in E. Aprile-F.G. Catullo, *Guida ai procedimenti speciali*, Giappichelli, p. 17 ss.

Vigoni (2014), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino: Giappichelli.

Zacchè F. (2004), *Il giudizio abbreviato*, Milano: Giuffrè.